PROPOSTA DI LEGGE

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO - SERVIZIO REGIONALE PUGLIA

Relazione illustrativa alla Proposta di Legge

"Disposizioni riguardanti il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Regionale Puglia"

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (tre volte decorato con Medaglia d'Oro al Valor Civile), è una articolazione del CAI (Club Alpino Italiano) Ente Pubblico non Economico, a natura prevalentemente volontaristica ma fortemente professionalizzata che opera nell'ambito del soccorso sanitario medicalizzato in ambienti montani, ipogei, impervi ed ostili in genere, in forza di disposizioni normative statali che attribuiscono al CNSAS-CAI pubbliche funzioni e poteri tipici della Pubblica Amministrazione.

Con Legge nr. 225 del 24 febbraio 1992 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile", il CNSAS-CAI è specificatamente individuato fra le Strutture Operative Nazionali che costituiscono il Servizio Nazionale della Protezione Civile, al pari dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, del Corpo Forestale dello Stato, della Croce Rossa Italiana, dei Servizi Tecnici Nazionali, ecc. (quasi tutte Amministrazioni dello Stato) e differenziandosi nettamente dal Volontariato di Protezione Civile che a sua volta, pur individuato nella sua globalità fra le Strutture operative della Protezione Civile, non possiede le medesime attribuzioni normative, la particolare autonomia funzionale ed amministrativa del CNSAS e soggiace a differenti regimi giuridici.

Con la Legge nr. 74 del 21 marzo 2001 "Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico" (in parte novellata dalla Legge nr. 26 del 26 febbraio 2010) sono state definite le funzioni del CNSAS-CAI e le diverse attribuzioni che l'ordinamento ha inteso conferire all'organizzazione, fra cui: 1) il riconoscimento del valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del CNSAS; 2) la definizione dei compiti di istituto riguardanti il soccorso degli infortunati ed il recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale; 3) le attribuzioni anche nell'ambito della prevenzione e vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi; 4) la conferma del ruolo di Struttura Operativa Nazionale del Servizio Nazionale della Protezione Civile e le attribuzioni in ordine al soccorso, in cooperazione con le strutture di protezione civile e nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali, in caso di eventi calamitosi ed emergenze di protezione civile.

Le competenze tecniche e professionali riconosciute al CNSAS hanno portato il legislatore, inoltre, ad attribuire al CNSAS-CAI le funzioni di coordinamento delle operazioni di soccorso anche in presenza di altri Enti e/o Organizzazioni, con la sola esclusione delle grandi calamità (combinato disposto di cui al comma 2, art. 1 della L. 74/2001 e comma 39, art. 80 della L. 289/2002).

Il CNSAS-CAI è, inoltre, l'unica struttura a carattere volontaristico, cui è riconosciuta per legge (L. 74/2001) la capacità e la facoltà di provvedere in autonomia, alla formazione ed all'addestramento del proprio personale, anche attraverso l'individuazione ed il riconoscimento da parte della medesima legge dello Stato, di specifiche Scuole Nazionali (Scuola nazionale tecnici di soccorso alpino, di soccorso speleologico, medici per emergenza ad alto rischio nel territorio montano, medici per emergenza ad alto rischio nell'ambiente ipogeo, unità cinofile da valanga, unità cinofile da ricerca in superficie, tecnici di soccorso in forra, scuola nazionale direttori delle operazioni di soccorso) e delle relative figure professionali specialistiche le cui qualifiche sono rilasciate dalle predette scuole, fra cui anche quella del Tecnico di Elisoccorso riconosciuta anche dall'ENAC (vedi normativa ENAC - Circolare OPV-18A "Operazioni HEMS") quale figura fondamentale degli equipaggi di volo in elicottero in missioni a configurazione SAR.

Ma la specificità del CNSAS-CAI è rappresentata dal fatto che la struttura in questione è attualmente l'unico Corpo in grado di fornire, negli scenari indicati in precedenza (territorio montano, ambiente ipogeo, zone impervie del territorio nazionale, ambienti ostili) il <u>soccorso</u>

medicalizzato, ossia un tipo di intervento oltre che natura altamente tecnica, anche e sopratutto di carattere medico-sanitario. Questa specificità ha fatto sì che la citata Legge nr. 74/2001 abbia disposto che il CNSAS operi in stretto coordinamento con il servizio sanitario nazionale e che le regioni individuino nelle strutture operative regionali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo, e con i quali nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulare apposite convenzioni atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso (art. 2, Legge nr. 74/2001).

Inoltre, in maniera del tutto peculiare, la stessa L. 74/2001 conferisce al CNSAS oltre la facoltà di formare ed addestrare, anche potestà di "certificare" (poterà tipica della Pubbliche Amministrazioni) il possesso ed il mantenimento delle qualifiche tecnico specialistiche sia per il personale interno del CNSAS, he nei confronti di altre organizzazioni e/o del personale appartenente al servizio sanitario, previa stipula delle predette convenzioni con le Regioni di cui innanzi (art. 4, Legge nr. 74/2001).

Al CNSAS-CAI sono inoltre riconosciute alcune particolari prerogative, quali la facoltà dell'utilizzo per i mezzi di soccorso dei segnalatori acustici e luminosi (lampeggianti blu) ai sensi dell'Art. 177 del CdS e dell'art. 4, comma 1 della Legge nr. 162 del 18 febbraio 1992 (Provvedimenti per i volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso), e quella di operare in caso di soccorso o di esercitazione potendo circolare con i veicoli e le unità cinofile occorrenti, in deroga ai divieti e alle limitazioni poste da leggi regionali e provinciali e da regolamenti locali, anche nelle aree incluse in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali e aree protette (Legge nr. 162 del 18 febbraio 1992, art. 4, comma 3).

Il CNSAS inoltre opera anche in forza di Accordi e Protocolli d'intesa con Amministrazioni dello Stato quali il Comparto Difesa (Aeronautica Militare, Esercito Italiano e Marina Militare), Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza con i quali svolge annualmente attività di addestramento interoperativo, potendo usufruire dell'utilizzo dei mezzi aerei ad ala fissa e ad ala rotante (elicotteri) anche per operazioni di soccorso e gestione delle emergenze sia in forma congiunta che in autonomia. Inoltre in forza di Accordi con il Dipartimento della Protezione Civile il CNSAS-CAI fornisce a richiesta dello stesso, per eventuali necessità in particolari emergenze, nuclei specializzati di sanitari e medici, unità cinofile fra cui anche i cani molecolari, disostruttori e speleosub altofondalisti (ultimo utilizzo nell'emergenza della nave "Concordia" all'Isola del Giglio).

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha inoltre con provvedimento del 19 dicembre 2008 (Pubblicato sul Boll. Uff. nr. 100 del dicembre 2008) ha sancito la facoltà anche per il CNSAS-CAI (al pari delle Amministrazioni dello Stato che compongono il Servizio Nazionale della Protezione Civile) di localizzare, per ragioni di soccorso e di salvaguardia della vita umana, gli apparati di telefonia mobile delle persone scomparse o disperse, o di coloro che vertano comunque in situazione di pericolo.

Sulla richiamata questione della ricerca persone scomparse, va evidenziato anche come la circolare del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse Nr. 832 del 05 agosto 2010 che ha diramato alle Prefetture le "Linee guida per favorire la ricerca di persone scomparse" ha individuato il CNSAS-CAI fra i soggetti istituzionali coinvolti con specifica attribuzione di competenza al CNSAS ad intervenire e a coordinare le diverse Organizzazioni/Enti in caso di ricerche in aree non antropizzate ed impervie. Parimenti, la recente Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 (pubblicata sulla G.U. nr. 27 del 1 febbraio 2013) "Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile" ha ribadito, a proposito delle operazioni di ricerca delle persone disperse che questa, ove riguardi l'ambiente montano, ipogeo o impervio (intendendosi per ambiente impervio quelle porzioni del territorio che, per ragioni geomorfologiche o ambientali non siano esplorabili in sicurezza senza adeguato equipaggiamento ed attrezzatura alpinistica e relativa preparazione), è di competenza del CNSAS-CAI che ne incardina anche le funzioni di coordinamento delle operazioni.

A seguito delle disposizioni normative del 2001 diverse Regioni italiane hanno iniziato a nomare in maniera più organica rispetto all'esistente, anche a livello di Legislazione Regionale, le funzioni ed i rapporti con il CNSAS-CAI soprattutto per quanto attiene l'aspetto del soccorso sanitario che, nel frattempo, con la riforma del Titolo V della Costituzione costituiva una delle materie spiccatamente attribuita alle Regioni, in quanto a potestà normativa.

Attualmente la Legislazione Regionale riguardante il CNSAS-CAI sta velocemente evolvendo soprattutto in aree (Regioni) dove la conformazione fisica del territorio richiede in maniera più incisiva interventi di soccorso da parte del CNSAS-CAI e dove sono stati attivati, ormai già da molti anni, i servizi di elisoccorso sanitario.

Nella Regione Puglia i primi provvedimenti riguardanti il CNSAS-CAI risalgono alla ormai abrogata L.R. 32 del 03 ottobre 1986 (Tutela e valorizzazione del patrimonio speleologico. Norme per lo sviluppo della speleologia) dove all'art. 7, comma 4 la norma si limitava a prevedere che "Alle squadre di soccorso speleologico con sede nel territorio regionale, con le modalità di cui ai commi precedenti, possono essere concessi contributi in particolare per: l'adeguamento e l'ammodernamento delle dotazioni di materiale speleologico; le spese di gestione e l'addestramento delle squadre di soccorso, nonché l'attuazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti speleologici". Ciò poiché fra le tipologie di emergenze in ambienti ostili, quelle in ambiente ipogeo erano percepite maggiormente rispetto a quelle verificabili in zone impervie ancorché montane (non va dimenticato, comunque che il Gargano ed il Subappennino Dauno costituiscono territori propriamente "montani" della Puglia anche se a consistenza territoriale limitata rispetto all'intera superficie del territorio regionale).

La L.R. nr. 39 del 19 dicembre 1995 (Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 26 aprile 1988, n. 14, concernente "Organizzazione della funzione regionale di protezione civile") ancora parzialmente vigente, prevedeva fra le altre cose, all'art. 3 (riguardante l'istituzione del Comitato Regionale di Protezione Civile), ed in particolare al comma 2, lett. m) la presenza di un "rappresentante del Club alpino Italiano (CAI) regionale" riferito al CNSAS che normalmente lo designava (il CNSAS allora, a livello nazionale era ancora un "organo tecnico" del CAI).

Con la L.R. nr. 33 del 4 dicembre 2009 (Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico) viene rivalutato il ruolo del CNSAS ma solo nell'ambito degli interventi riguardanti l'ambiente speleologico per ovvie ragioni di contesto normativo riguardando, appunto, le nuove disposizioni regionali, esclusivamente il patrimonio speleologico. In tale articolato al CNSAS sono riconosciute in particolare: 1) il ruolo istituzionale in ordine alla prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività connesse alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, scientifico, ricreativo e culturale degli ambienti ipogei; 2) l'individuazione del CNSAS fra i soggetti abilitati a presentare progetti per il perseguimento delle finalità di cui alla legge; 3) l'attribuzione anche al CNSAS di funzioni di collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, riguardanti il controllo e la sorveglianza alle violazioni alla legge. Nulla però riguardo il ruolo relativo al soccorso sanitario in ambiente ipogeo che invece, la normativa statale (art. 2, L. 74/2001), attribuisce in via esclusiva al CNSAS-CAI.

Una rivalutazione profonda, anche se non completa, del ruolo istituzionale che la legge attribuisce al CNSAS avviene con la promulgazione della L.R. nr. 7 del 10 marzo 2014 (Sistema Regionale di Protezione Civile) con la quale, nel riordinare la Regione Puglia tutta la materia riguardante la Protezione Civile (anch'essa materia di "legislazione concorrente") ha riconosciuto al CNSAS anche a livello di legislazione regionale, i compiti, le funzioni e le attribuzioni ad esso spettante gli in quanto Struttura Operativa Nazionale del Servizio Nazionale della Protezione Civile. In particolare, la L.R. nr. 7 del 10 marzo 2014 ha espressamente inserito il CNSAS-CAI regionale: 1) quale componente del Comitato Regionale di Protezione civile all'art. 8 (Comitato regionale permanente di protezione civile); 2) quale componente, al pari delle altre strutture operative, del Comitato Regionale per l'Emergenza all'art. 9 (Comitato operativo regionale per l'emergenza - COREM); 3) il CNSAS è espressamente menzionato all'art. 15 (Strutture operative) fra le strutture

operative con cui la Regione Puglia stipula convenzioni onde avvalersi -sempre nell'ambito della sola Protezione Civile- delle collaborazioni o consulenze tecniche che risultino necessarie.

Nulla, invece, è stato normato a livello regionale in maniera organica riguardo il CNSAS ed in particolare le sue specifiche competenze riguardanti il soccorso sanitario a (oggetto di materia legislativa riconosciuta alle Regioni) negli scenari montani, ipogei, impervi ed ostili per i quali il CNSAS-CAI è definito dalla legge nazionale soggetto di riferimento esclusivo per le Regioni.

Risulta quindi necessario dotarsi di uno strumento normativo anche a livello regionale che, nel caso specifico del CNSAS-CAI disciplini l'intera materia ad esso afferente, in particolare per quanto attiene gli aspetti del soccorso sanitario e della protezione civile, ed inquadri la struttura operativa regionale operante sul territorio pugliese e riconosca e riconosca al Servizio regionale Pugliese del CNSAS oltre che le prerogative che le diverse normative già gli attribuiscono, anche le modalità di natura istituzionale con cui Regione puglia e CNSAS dovranno rapportarsi ed interagire, a totale vantaggio della collettività regionale, in un'ottica di mutua e reciproca collaborazione secondo competenze e ruoli istituzionalmente definiti.

In linea generale, quanto normato dalla presente legge, ha numerosi richiami alle disposizioni statali (spesso specificatamente menzionate nel testo) cui deve necessariamente uniformarsi l'attività legislativa regionale, lasciando all'autonomia legislativa regionale le modalità con cui la Regione Puglia intende regolare normativamente i rapporti con il CNSAS-Puglia.

Non ultimo, anzi di particolare importanza, è necessario disciplinare gli interventi indispensabili per garantire il sostentamento ed il funzionamento della struttura regionale pugliese del CNSAS-CAI, anche dal punto di vista finanziario, non essendo il CNSAS-CAI regionale un soggetto di natura pubblica in grado di autonomo sostentamento.

La finalità primaria della proposta in esame è dunque quella di disciplinare e riordinare in maniera unitaria e organica le attribuzioni e le funzioni della struttura operativa regionale del CNSAS-CAI, in virtù della riforma del titolo V della Costituzione (per la materia sanitaria e la protezione civile, in quanto materie concorrenti, lo Stato detta le linee essenziali ma le disposizioni di dettaglio sono di competenza delle singole Regioni) e della cospicua normativa nazionale e relative disposizioni che negli anni sono state emanate in materia.

Segue inoltre, appendice normativa, riguardante gli estremi di legge richiamati nell'articolato.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO - SERVIZIO REGIONALE PUGLIA

INDICE

- Art. 1 Finalità ed oggetto.
- Art. 2 Compiti e funzioni.
- Art. 3 Modalità di esercizio delle funzioni.
- Art. 4 Interventi regionali.
- Art. 5 Attività di Formazione.
- Art. 6 Integrazioni L.R. 18/2000.
- Art. 7 Altre disposizioni.
- Art. 8 Norme Finanziarie.

Proposta di Legge

"Disposizioni riguardanti il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Regionale Puglia"

- Art. 1 (Finalità ed oggetto). Nel presente articolo viene delineato in linea generale l'inquadramento del CNSAS-CAI regionale, in analogia con quanto già previsto da alcune disposizioni statali riguardo il riconoscimento della funzione di servizio di pubblica utilità del CNSAS (L. 74/2001). Principio essenziale che la Regione ha inteso statuire, è la promozione e l'agevolazione delle attività del CNSAS garantendone il suo sostegno sia mediante l'erogazione di interventi finanziari diretti, che di altra natura ovvero tramite ulteriori forme di agevolazione. È presente inoltre una declaratoria riguardante la natura volontaristica, anche se fortemente professionalizzata, dell'attività svolta dal CNSAS, ed una norma di salvaguardia che assicura come, in ragione dei rapporti di collaborazione fra la Regione Puglia e CNSAS regionale non si instaurano rapporti di lavoro.
- Art. 2 (Compiti e funzioni). Il contenuto del presente articolo attiene la declaratoria delle competenze già attribuite dalla legge statale al CNSAS in materia di soccorso sanitario (in ambienti montani, ipogei, impervi ed ostili), di protezione civile, di prevenzione e vigilanza degli infortuni nei tipici scenari operativi del CNSAS-CAI. L'articolo inoltre, per i singoli punti specifica come il rapporto istituzionale ed operativo con la Regione Puglia nei particolari ambiti di intervento, ed in particolare quello sanitario, venga regolato da specifiche convenzioni con il Servizio Emergenza Urgenza (SEU) "118" così come previsto dalla normativa statale. Inoltre, vi è una esplicita previsione alle attività di elisoccorso sanitario in configurazione SAR (Search and Rescue) ancorché il servizio non si ancora stato formalmente istituito dalla Regione Puglia, anch'esso da regolarsi, ai sensi dell'Art. 2, comma 3 della L. 74/2001) tramite specifiche convenzioni. Su questa specifica materia hanno già legiferato diverse Regioni fra cui, in particolare, Abruzzo e Veneto.
- Art. 3 (Modalità di esercizio delle funzioni). Vengono indicate le modalità con cui vanno regolati i rapporti sia di natura istituzionale che operativa, sia per quanto attiene il soccorso sanitario, da svolgersi in stretto raccordo con il SEU 118 regionale tramite convenzioni così come stabilito dalla L. 74/2001, e sia in ordine alle attività di protezione civile, anch'esse disciplinate in convenzione anche ai sensi della recente disciplina regionale (L.R. 7/2014). Importanti aspetti sono rappresentati anche dalla possibilità di mettere in condivisione, ovvero garantirne l'utilizzo, di banche dati, reti di infrastrutturazione tecnologica (cartografia regionale, Sistemi Informativi Territoriali, ecc.) e di comunicazione in particolare la Rete Radio Regionale- in un'ottica di collaborazione istituzionale per finalità condivise. Viene previsto inoltre come la Regione Puglia possa avvalersi della consulenza del CNSAS-Puglia per eventuali necessità in pianificazioni, previsione e prevenzione rischi, progetti, soccorso pubblico, ed in ogni altro ambito in cui siano richieste le competenze possedute dal CNSAS-Puglia. Il CNSAS-Puglia inoltre assicura la propria collaborazione al Centro Operativo Regionale, secondo eventuali esigenze specifiche nonché la disponibilità del CNSAS-Puglia a fornire personale qualificato sia in Sala operativa in caso di particolari emergenze, che in maniera sistematica con un proprio Tecnico di Centrale, nelle centrali operative di emergenza ove costituite.
- Art. 4 (Interventi regionali). Viene stabilito come la Regione per garantire l'attività del CNSAS-Puglia eroghi in suo favore un contributo annuo di destinato alle ordinarie spese di funzionamento della struttura elencando sommariamente i relativi ambiti di intervento cui il contributo è destinato ed in particolare: l'acquisto di attrezzature, materiali, tecnologie, DPI, formazione, realizzazione di iniziative di divulgazione, copertura assicurativa per rischi speciali, forme di agevolazione diverse fra cui anche il trasporto e la movimentazione del personale e dei materiali in caso di emergenza, per assicurare tempi di trasferimento ottimizzati. È inoltre contemplata la possibilità di poter assicurare anche ulteriori forme di agevolazione fra cui concessione in uso di locali, immobili, porzioni di demanio e/o altro tipo di sedime da utilizzarsi per scopi istituzionali, concessione in uso gratuito di veicoli e mezzi in genere e, soprattutto, la possibilità che la Regione puglia richieda in favore del CNSAS l'assegnazione di beni sequestrati alla

criminalità. La Regione potrà inoltre devolvere in favore del CNSAS eventuali mezzi che intenda dismettere, e l'esenzione della tassa regionale automobilistica, attualmente ai sensi della vigente normativa regionale in esenzione solo ai mezzi antincendio ed ambulanze (il CNSAS-Puglia attualmente possiede un solo veicolo).

- Art. 5 (Attività di Formazione). L'articolo intende promuovere sostenere la formazione del personale del CNSAS-Puglia anche attraverso le Scuole Regionali che rappresentano le articolazioni regionali delle Scuole Nazionali del CNSAS di cui all'Art. 5 della L. 74/2001. È inoltre previsto quanto stabilito dalla L. 74/2001 la possibilità per la Regione Puglia di avvalersi, tramite specifiche convenzioni, di formare e certificare il proprio personale ed in particolare quello sanitario con riferimento anche all'elisoccorso ove fosse attivato. Il CNSAS-Puglia è inoltre individuato quale soggetto referente anche per la formazione delle guide speleologiche, escursionistiche, ecc. nonché referente per attività di diffusione delle prevenzione degli incidenti negli scenari ambientali tipici in cui opera in CNSAS anche con riferimento ai Parchi e Riserve Regionali.
- Art. 6 (Integrazioni L.R. 18/2000). La modifica di cui al presente articolo riguarda l'inserimento del CNSAS-Puglia fra i soggetti istituzionali che possano collaborare alla vigilanza sul territorio ai fini della prevenzione degli incendi boschivi, in considerazione delle competenze tecniche ed istituzionali del CNSAS che sovente si trova ad operare in zone boscate ed impervie.
- Art. 7 (Altre disposizioni). Vengono specificate alcune disposizioni particolari quali la facoltà di operare all'interno delle aree incluse in parchi regionali, riserve naturali e aree protette, anche in deroga ad eventuali divieti e/o limitazioni posti da disposizioni regionali e/o regolamenti locali, in linea con quanto previsto dalla normativa statale (L. 162/1992) che contempla tale facoltà.
- Art. 8 (Norme Finanziarie). L'articolo specifica come gli oneri che derivano dall'attuazione della presente legge trovano copertura negli stanziamenti previsti dal Bilancio di previsione annuale e pluriennale.

Bari, 28 · 10 · 2014____

M.I. Consiglieri

CERVÜLLERA)

While lether all

Art. 1 (Finalità ed oggetto)

- 1. La Regione Puglia riconosce il valore di solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Servizio Regionale Puglia, di seguito denominato CNSAS-Puglia.
- 2. La Regione Puglia promuove e favorisce l'attività del CNSAS-Puglia garantendone il sostegno mediante l'erogazione di contributi, concessioni, ovvero tramite eventuali ulteriori e differenti forme di agevolazione, nonché la stipula di specifiche convenzioni per lo svolgimento di particolari tipologie di attività e/o servizi.
- 3. Ai fini della presente legge, l'attività svolta dai componenti del CNSAS-Puglia si considera prestata in modo volontario e senza fine di lucro. In funzione dei rapporti di collaborazione di cui alla presente legge, non può configurarsi l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra i volontari del CNSAS e la Regione Puglia.

Art. 2 (Compiti e funzioni)

- 1. Il CNSAS-Puglia provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite dalla Legge n. 74/2001 e delle altre disposizioni vigenti, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale.
- 2. Il CNSAS-Puglia, quale soggetto di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio regionale ai sensi dell'Art. 2, comma 2 della Legge n. 74/2001 stipula, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, specifiche convenzioni e relativi protocolli operativi riguardanti i servizi di soccorso e di elisoccorso, con il Servizio Emergenza Urgenza (SEU) "118" regionale, ai sensi del comma 3, Art. 2 della Legge n. 74/2001.
- 3. Il CNSAS-Puglia è soggetto di riferimento, altresì, per la prevenzione e la vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi.
- 4. Il CNSAS-Puglia, quale articolazione regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Club Alpino Italiano (CAI), struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, e quale componente del Sistema regionale di protezione civile di cui alla legge regionale 10 marzo 2014, n. 7 concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali.
- 5. Il CNSAS-Puglia è, inoltre, soggetto di riferimento per le attività di elisoccorso regionale a configurazione Search and Rescue (SAR) per le quali, ove attivato il servizio, vengono stipulate specifiche convenzioni ai sensi dell'Art. 2, comma 3 della Legge n. 74/2001, ivi comprese quelle riguardanti la formazione, l'aggiornamento, la certificazione e la verifica periodica del personale sanitario impiegato negli equipaggi di volo e nelle missioni di soccorso, ai sensi dell'Art. 4, comma 3 della Legge n. 74/2001.
- 6. Il CNSAS-Puglia svolge, inoltre, ogni altro compito disciplinato dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali ricoprendone gli specifici ruoli e funzioni secondo quanto da esse stabilito.
- 7. Il CNSAS-Puglia può inoltre operare in forza di specifici provvedimenti all'uopo emanati dalla Pubblica Amministrazione.

Art. 3

(Modalità di esercizio delle funzioni)

- 1. Per l'espletamento delle sue funzioni in materia di soccorso sanitario ed elisoccorso, il CNSAS-Puglia opera in stretto raccordo con il Servizio Emergenza Urgenza (SEU) 118 della Regione Puglia stipulando specifica convenzione con il Servizio Emergenza Urgenza (SEU) 118 della Regione Puglia ai sensi del comma 3, Art. 2 della Legge n. 74/2001.
- 2. In ragione di eventuali specifiche esigenze il CNSAS-Puglia opera, inoltre, in stretto raccordo con le strutture tecniche ed amministrative della Regione Puglia, con le Agenzie Regionali, Enti strumentali e/o Società della Regione Puglia, con gli Enti locali, con gli altri Enti Pubblici presenti sul territorio regionale, nonché secondo specifiche necessità, con i gestori dei servizi essenziali in linea con i principi di cui all'art. 6 della Legge n. 225/1992 e secondo quanto previsto dalla L.R. nr. 7 del 10/03/2014 "Sistema Regionale di Protezione Civile" stipulando con essi specifiche convenzioni.
- 3. La Regione Puglia favorisce l'attività del CNSAS-Puglia attraverso la concessione e/o condivisione di reti ed infrastrutturazioni tecnologiche funzionali all'attuazione degli scopi di cui alla presente legge. In particolare la Regione Puglia, direttamente ovvero tramite proprie strutture, enti strumentali e/o società collegate, mette a disposizione del CNSAS-Puglia archivi e base dati compresi i sistemi informativi e cartografici.
- 4. La Regione Puglia, inoltre, con forme e modalità da disciplinarsi, mette a disposizione del CNSAS-Puglia per il loro utilizzo, reti informatiche, di radiolocalizzazione e/o di comunicazione di qualsiasi altro genere, quali le reti radio e/o satellitari, utili e funzionali allo svolgimento delle attività di cui alla presente legge. in particolare favorisce l'utilizzo da parte del CNSAS delle Reti Radio Regionali, dei ponti radio e delle relative infrastrutture, assicurando l'utilizzo degli stessi, anche garantendo l'uso delle frequenze istituzionalmente assegnate al CNSAS dal Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze.
- 5. La Regione Puglia in ragione di specifiche necessità, può avvalersi della consulenza del CNSAS-Puglia per le pianificazioni regionali di previsione e prevenzione rischi, nonché per i progetti di infrastrutturazione tecnologica riguardanti i settori della protezione civile, il soccorso pubblico sanitario, ed ogni altro ambito in cui siano necessarie le competenze del CNSAS.
- 6. Il CNSAS-Puglia assicura la propria collaborazione al COR Centro Operativo Regionale, secondo eventuali specifiche esigenze.
- 7. In caso di emergenze di protezione civile di cui all'Art. 2 della Legge n. 225/1992 lett. b)-c), il CNSAS-Puglia assicura la presenza di proprio personale nella Sala Operativa Regionale della Protezione Civile nonché, attraverso forme di collaborazione da disciplinarsi con successive intese, la presenza di tecnici qualificati nelle Centrali Operative di Emergenza, ove costituite.

Art. 4

(Interventi regionali)

- 1. Per assicurare l'espletamento delle attività previste nella presente legge la Regione Puglia eroga in favore del CNSAS-Puglia un contributo annuo di € 100.000,00 per spese di funzionamento della struttura finalizzato, in particolare:
 - a) all'acquisto di beni, attrezzature, mezzi e dotazioni, inerenti le attività svolte nel settore alpinistico, speleologico, speleosubacqueo, della cinofilia, e di protezione civile in generale comprese apparecchiature e/o infrastrutturazioni tecnologiche riguardanti i sistemi informatici, cartografici, di comunicazione radio, satellitari, web ed ogni altra idonea strumentazione tecnologica;
 - b) all'ammodernamento e l'adeguamento dei beni, attrezzature, mezzi, dotazioni e materiali nonché il ripristino e/o il reintegro dei materiali deteriorati o deperiti;
 - c) all'acquisizione di dotazioni e dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari per lo svolgimento delle proprie attività tecniche ed istituzionali, in considerazione dell'assoluta

- specificità dell'attività effettuata dal CNSAS-Puglia in relazione agli scenari ambientali e alle connesse difficoltà tecniche e operative, nel rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza;
- d) alla formazione e l'addestramento dei propri volontari, delle squadre di soccorso, delle unità cinofile e di nuclei specializzati;
- e) alla realizzazione di iniziative rivolte alla prevenzione degli incidenti e degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi, ed alla diffusione della conoscenza dei servizi di soccorso, anche attraverso specifiche iniziative ovvero pubblicazioni a carattere divulgativo sia supporti cartacei che video-informatici, al fine di garantire un'attività informativa efficace;
- f) alla copertura assicurativa aggiuntiva per i rischi speciali nonché gli oneri eventualmente derivanti dall'osservanza delle prescrizioni in tema di sicurezza anche ai sensi di quanto già previsto dall'Art 19 della L.R. n. 7 del 10/03/2014;
- g) all'agevolazione del trasporto e della movimentazione dei mezzi e delle risorse umane nelle forme più idonee, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni con i gestori del trasporto pubblico e privato, nonché con i gestori delle infrastrutture viabili e/o delle aviosuperfici;
- h) al reintegro scorte dei materiali eventualmente deperiti a seguito dell'effettuazione delle operazioni di soccorso;
- i) al sostegno delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività istituzionale.
- 2. La Regione Puglia favorisce inoltre l'espletamento delle attività istituzionali del CNSAS-Puglia attraverso ulteriori forme di agevolazione, in particolare:
 - a) La Regione Puglia può concedere in uso gratuito al CNSAS-Puglia, previa verifica di effettiva disponibilità, locali, immobili, porzioni di demanio ed eventuale altro tipo di sedime, da adibire a sedi amministrative, operative, depositi, magazzini, aree di infrastrutturazione, che risultino utili e funzionali all'espletamento delle attività istituzionali del Corpo.
 - b) La Regione Puglia può concedere in uso gratuito al CNSAS-Puglia, autoveicoli, mezzi, attrezzature e dotazioni tecnologiche da utilizzare per l'espletamento dei compiti di istituto, le attività di soccorso pubblico e protezione civile; a tale scopo la Regione Puglia interviene anche attraverso la concessione al CNSAS-Puglia di beni sequestrati alla criminalità, all'uopo richiesti agli organismi competenti.
 - c) La Regione Puglia può devolvere in favore del CNSAS-Puglia mezzi e strutture eventualmente dismessi, da destinare all'utilizzo per i fini istituzionali di cui alla presente legge.
 - d) Gli autoveicoli ed i mezzi di soccorso di proprietà del CNSAS-Puglia, ovvero a questi concessi in uso, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

Art. 5 (Attività di Formazione)

- 1. La Regione Puglia promuove e sostiene la formazione e l'addestramento dei volontari del CNSAS-Puglia secondo le forme e le modalità previste dagli articoli 4-5-6 della Legge n. 74/2001, anche attraverso le Scuole Regionali del CNSAS-Puglia.
- 2. La Regione Puglia può avvalersi del CNSAS-Puglia, tramite specifiche convenzioni che ne disciplinano nello specifico modalità e forme di collaborazione ai sensi dell'Art. 4, commi 3-4 della Legge n. 74/2001, per la formazione negli specifici ambiti di competenza del CNSAS del personale afferente il servizio sanitario regionale e del sistema di protezione civile regionale, anche ai sensi di quanto previsto dall'Art 17 (Formazione e informazione in materia di protezione civile) della L.R. n. 7 del 10/03/2014.
- 3. La Regione-Puglia individua nel CNSAS-Puglia il soggetto di riferimento tecnico, scientifico per la individuazione di esperti nelle materie di cui alla presente legge anche riguardo la formazione tecnica e culturale degli speleologi e delle guide speleologiche ai sensi dell'Art. 1, comma 3, lett. b) della L.R. n. 33/2009 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico", nonché di guide escursionistiche e/o alpine.

4. La Regione Puglia si avvale del CNSAS-Puglia per attività formative e didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, volte alla prevenzione degli incidenti e degli infortuni negli scenari tipici di competenza del CNSAS, nonché quale soggetto di riferimento per attività volte alla prevenzione degli infortuni e la sicurezza riguardanti la frequentazione, anche per finalità escursionistiche, di aree incluse in Parchi e Riserve Regionali che per loro conformazione richiedano le competenze specifiche del CNSAS.

Art. 6 (Integrazioni L.R. 18/2000)

1. Al comma 3 dell'art. 16 della L.R. 18/2000 è aggiunta la seguente lettera: "f) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico-CNSAS nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali di cui alla Legge n. 74/2001".

(Altre disposizioni)

Al CNSAS-Puglia è consentito svolgere la propria attività istituzionale ivi comprese le attività di addestramento, all'interno delle aree incluse in parchi regionali, riserve naturali e aree protette, anche in deroga ad eventuali divieti e/o limitazioni posti da disposizioni regionali e/o regolamenti locali.

Art. 8 (Norme Finanziarie)

- 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con l'istituzione nel bilancio di previsione per l'anno 2014 del capitolo di spesa denominato "Spese di funzionamento per il Servizio Regionale Puglia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico CNSAS-CAI" U.P.B. XX.XX.XX con una dotazione finanziaria in termini di competenza e cassa di euro 100.000,00 alla cui copertura si fa fronte con il prelevamento di corrispondente somma dal capitolo 1110070 denominato "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione" della U.P.B. 06.02.01.
- 2. Per gli esercizi finanziari successivi la dotazione è confermata o incrementata nelle leggi di bilancio annuale e pluriennale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Rari	lì	2.	8.	do.	2014	,		
Dan.	11					L	 	

Michelet Seut is all